

Codice DB1410

D.D. 11 giugno 2014, n. 1670

Polizia Idraulica 5281 - Lavori di consolidamento di una briglia esistente nel Rio della Valletta in comune di Aisone (CN) - PROROGA autorizzazione idraulica - Polizia idraulica n. 5281 assentita con D.D. 1531/DB1410 del 27/06/2013. Richiedente: Comunita' Montana Valle Stura - Demonte (CN).

In data 23/05/2014 la Comunità Montana Valle Stura, con sede in Demonte, via Divisione Cuneense 5, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n.5281 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D.1531/DB1410 del 27/06/2013 per la realizzazione dei lavori consolidamento di una briglia esistente a valle del ponte della S.P.337 nel rio della Valletta in comune di Aisone.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che l'intervento in argomento rimane quello di cui alla precedente autorizzazione idraulica, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di anni 1 (uno), del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto a far data dal 27.06.2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art.17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n.1531/DB1410 del 27/06/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dal 27/06/2014 del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n.1531/DB1410 del 27/06/2013.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno